



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Apertura bando dal 13.02.2017 al 31.03.2017)

REQUISITI E INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


CONDIZIONE ESSENZIALE

Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto che abbia, la **residenza o svolga attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni** per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e che sia in possesso dei seguenti

REQUISITI

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
2. Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando;
3. Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero;
4. Non essere stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e aver pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui all'art. 14 – comma 5 del R.R. 1/2004 e smi;
5. Non essere stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni;
6. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) non superiore a 16.000,00 (sedecimila) euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 (diciassettemila) euro;
7. Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
8. Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
9. Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO ALL'ESTERO DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. i cittadini di Stati NON appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando, devono documentare di avere oppure di non avere proprietà all'estero, producendo la relativa certificazione o attestazione rilasciata dalle Autorità competenti (Catasto o autorità equivalente) del proprio Paese d'origine, tradotta e legalizzata nei termini di Legge. Per i Paesi che sono firmatari della Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961, l'autenticazione (legalizzazione) dell'Ambasciata Italiana (Consolato Italiano) può essere sostituita da una traduzione ufficiale, che rechi anche l'Apostille apposta da un traduttore ufficiale.

Ai sensi del suddetto D.P.R. 445 è previsto che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Al di fuori di questi casi, è invece prescritto che gli stati, le qualità ed i fatti personali siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

PERTANTO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO / NON POSSESSO DI PROPRIETA' IMMOBILIARI NEL PROPRIO PAESE D'ORIGINE E PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, ANCHE SE MINORENNE, DEVE ESSERE PRODOTTA LA SUDETTA ATTESTAZIONE.

I concorrenti extracomunitari di nascita, ma cittadini italiani, possono invece usare le autocertificazioni per dichiarare il possesso o non possesso di immobili all'estero.